

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in conformità alle circolari dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) in materia.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Le Assicurazioni Generali S.p.A. hanno sede legale in ITALIA, a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, e Direzione per l'Italia (Sede Secondaria) a Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, e sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n.175, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l'Italia - Marketing, via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto - TV - fax n. 800 961987, e-mail assistenza_clienti@generali.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Assicurazioni Generali. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta; in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL CONTRATTO R.C.NATANTI

Le presenti informazioni, relative al contratto R.C.Natanti, hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e **non costituiscono pattuizioni contrattuali**. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Natanti

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nè i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Durata del contratto

Il contratto R.C.Natanti può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" alla scadenza sia nella forma con scadenza fissa "senza tacito rinnovo".

Nel caso fosse scelta la forma "*con tacito rinnovo*", il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'articolo "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso fosse scelta la forma "*senza tacito rinnovo*", la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall' art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono all'art. 2 i casi per i quali la garanzia non è operante, cioè per i quali le Assicurazioni Generali S.p.A., una volta pagato il terzo danneggiato, si possono rivalere nei confronti dell' Assicurato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto.

In particolare si richiama l'attenzione sull' inoperatività della garanzia nel caso di:

"natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada".

La sopraindicata esclusione di garanzia può essere parzialmente derogata richiamando in polizza una specifica Condizione Aggiuntiva. In tal caso le Assicurazioni Generali S.p.A. limiteranno il diritto di rivalsa ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di 515,00 euro.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso alle Assicurazioni Generali S.p.A., mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo di constatazione amichevole "modulo blu" fornito dalle Assicurazioni Generali S.p.A., nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, dati di registrazione dei natanti, dati anagrafici e codice fiscale dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei natanti stessi.

Per ogni ulteriore informazione sul comportamento da tenere in caso di sinistro e sul diritto al risarcimento dei danni da circolazione, il Contraente può consultare l'opuscolo, rilasciato dalle Assicurazioni Generali S.p.A., "La liquidazione dei danni nell'assicurazione R.C.Auto", realizzato dall' Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) d'intesa con le Associazioni dei consumatori.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.999.458,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
C.F. P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760323 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966